



Personale dell'area non dirigenziale dell'Agenzia del demanio

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE DI CATEGORIA:

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
gg/mm/aaaa ¹	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/09/2010	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/09/2010	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/09/2010 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro

6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E.P.E.

Indice:

04/10/2012 SIRIO Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle agenzie fiscali al fondo nazionale di previdenza complementare
22/02/2012 Accordo per l'adesione al Fondo SIRIO
10/04/2008 CCNL quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007
01/10/2007 Accordo per l'istituzione del Fondo Pensione
13/04/2007 Accordo previdenza complementare
07/11/2006 CCNL Accordo di rinnovo quadriennio normativo 01.10.2004 – 30.09.2008
02/08/2004

04/10/2012

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
 - Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
 - Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
 - Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
 - Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i.;
 - Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
 - Visto l'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
 - Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
 - In conformità all'art. 97 del CCNL 28 maggio 2004 comparto Agenzie fiscali (biennio 2002-03)
- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto Agenzie fiscali firmatarie del presente accordo, ritenendo superata la riserva di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007, dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
- l'Aran prende atto.
- Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

- 1) L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Agenzie fiscali, con una delle seguenti tipologie di contratto:
- a tempo indeterminato, anche part – time;
 - a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

- 1) Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 97 del CCNL 28 maggio 2004 comparto Agenzie fiscali (biennio 2002-03), sono così determinate:
- 1% a carico del dipendente;
 - 1% a carico dell'Amministrazione.
- 2) Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps – gestione ex Inpdap:
- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;

- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1) In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo di SIRIO del 1 ottobre 2007, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo; tale maggiorazione è erogata per soli dodici mesi. Per coloro che si iscriveranno nel secondo anno, la quota aggiuntiva sarà pari allo 0,50%, per una durata di soli dodici mesi.

Art. 4

- 1) La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
- 2) La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
- 3) La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5

1) Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

22/02/2012

Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle agenzie fiscali al fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC e CNEL (SIRIO)

Premessa

- Omissis -

- Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto Agenzie fiscali firmatarie del presente accordo, ritenendo superata la riserva di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1° ottobre 2007, dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;
- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Agenzie fiscali, con una delle seguenti tipologie di contratto:
 - a tempo indeterminato, anche part-time;
 - a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 97 del CCNL 28 maggio 2004 comparto Agenzie fiscali (biennio 2002-03), sono così determinate:
 - 1% a carico del dipendente;

- 1% a carico dell'Amministrazione.
- 2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps – gestione ex Inpdap:
 - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
 - l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
 - l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo di SIRIO del 1° ottobre 2007, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo; tale maggiorazione è erogata per solo dodici mesi. Per coloro che si iscriveranno nel secondo anno, la quota aggiuntiva sarà pari allo 0,50%, per una durata di soli dodici mesi.

Art. 4

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.
2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in 2,75 Euro pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziare dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1° ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

10/04/2008

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

Il giorno 10 aprile 2008, alle ore 20.00, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra:

L' ARAN:

Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Confederazioni sindacali

FP/CGIL firmato CGIL firmato

CISL FPS firmato CISL firmato

UIL PA firmato UIL firmato

CONFSAL/UNSA non firmato CONFSAL/UNSA non firmato

RDB/PI firmato RDB-CUB firmato

FLP firmato UGL firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007.

COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI CCNL QUADRIENNIO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1: Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutte le Amministrazioni del comparto

indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.

2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa delle Agenzie fiscali, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

3. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976 come modificato dal d.lgs. n. 272 del 2001, ad esclusione delle materie trattate nel CCNL medesimo.

4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

5. Con il termine Agenzia/e, ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Dogane e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

- Omissis -

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti ritengono opportuno rinviare la definizione dell'Accordo successivo per l'adesione del personale delle Agenzie fiscali al Fondo di previdenza complementare del personale dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici, istituito con l'Accordo sottoscritto il 1 ottobre 2007.

01/10/2007

Accordo per l'istituzione del fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei ministeri, degli enti pubblici non economici, della presidenza del consiglio dei ministri, dell'ENAC e del CNEL.

PREMESSA

Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;

visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari;

visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)

vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

visto il DPCM 20-12-1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 2-3-2001;

visto il D.M. 15-5-2007, n. 79, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;

visto l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29/7/1999;

visto quanto disposto dal Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementare – sottoscritto l'8 maggio 2001;

visto quanto previsto dalle seguenti disposizioni contrattuali:

personale non dirigente comparto Ministeri:

art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;

art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;

art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001;

personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:

art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;

art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000 - sottoscritto il 14 marzo 2001;

personale non dirigente comparto Presidenza del consiglio dei ministri:

artt. 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 – sottoscritto il 17 maggio 2004;

personale non dirigente dell'ENAC:

artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 – sottoscritto il 19 dicembre 2001;

personale non dirigente del CNEL:

art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;

art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;

art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14/2/2001 per il personale non dirigente del CNEL - sottoscritto il 24 luglio 2003;

dirigenza comparto Ministeri:

art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area 1 della Dirigenza – sottoscritto il 18 novembre 2004;

art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 – sottoscritto il 21 aprile 2006;

dirigenza comparti Enti pubblici non economici:

art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza – sottoscritto il 18 novembre 2004;

art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 – sottoscritto il 1° agosto 2006;

dirigenza comparto Presidenza del consiglio dei ministri:

art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 – 2003 – sottoscritto il 13 aprile 2006;

dirigenza ENAC:

art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;

art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC – sottoscritto il 30 maggio 2007;

dirigenza CNEL

art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 – sottoscritto il 20 dicembre 2001;

art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 – sottoscritto il 19 gennaio 2007;

le parti concordano

di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri e per i lavoratori dell'ENAC e del CNEL, di seguito denominato "Fondo" per brevità di dizione. Il Fondo è alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

che il presente accordo non abroga, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, i fondi ad esso pre-esistenti nelle amministrazioni, enti ed aree cui si applica;

che i contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere in materia statutaria della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito denominata "COVIP".

Art. 1 – Costituzione

1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevità "Decreto".

2. Il Fondo è disciplinato dallo Statuto.

3. Il regolamento elettorale disciplina le modalità per la elezione dei delegati che rappresentano i lavoratori associati all'Assemblea di cui all'art. 5.

Art. 2 – Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, nonché per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle

seguenti tipologie di contratto:

- a) contratto a tempo indeterminato;
- b) contratto part-time a tempo indeterminato;
- c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di "associato".

3. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

- a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 d.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi externalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali, per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni;
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie fiscali, a condizione che venga stipulato un successivo accordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
- i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo.

Art. 3 – Associati

1. Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso, se appartenenti ai settori privati, di seguito denominati "lavoratori associati";
- b) le amministrazioni, gli enti ed aziende dei comparti di cui all'art. 2, comma 1, ivi compresi l'Enac ed il Cnel, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo, d'ora in poi denominati "Amministrazioni";
- c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".

Art. 4 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice presidente;
- d) il Collegio dei revisori contabili.

Art. 5 - Assemblea dei delegati

- 1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati con le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
- 2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal citato regolamento elettorale.
- 3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 (diecimila) adesioni al Fondo.

Art. 6 - Il Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla vigente normativa in materia.
- 2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi nove consiglieri componenti il Consiglio di amministrazione.
- 3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
 - A) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori, secondo la disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
 - B) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle amministrazioni, secondo le modalità previste nell'atto normativo del Governo di cui all'art. 5.
- 4. Qualora uno o più componenti del consiglio di amministrazione siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.

Art. 7 - Presidente e Vice presidente

1. Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del Consiglio rappresentanti le amministrazioni e tra i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati.

Art. 8 - Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati in rappresentanza delle amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il Collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dalla vigente normativa in materia e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
5. Il Collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Impiego delle risorse

1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'articolo 6 del Decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo, è attuata una gestione monocomparto, salvo diversa decisione degli organi statuari.

Art. 10 - Criteri di investimento e conflitti di interesse

1. In materia di criteri di investimento e conflitti di interesse, si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 11 – Contribuzione

1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non è quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle Amministrazioni è pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, secondo i contratti collettivi nazionali vigenti in materia.
3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP ai fini del trattamento di fine rapporto, sono altresì contabilizzate dallo stesso ente previdenziale:
a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31/12/1995 e di quelli assunti, a tempo indeterminato, nel periodo dal 1/1/1996 al 31/12/2000;
b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5 del DPCM 20/12/1999;
c) per i lavoratori assunti dal 1°/1/2001, il 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.
5. Nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta del TFR da parte delle amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui al comma 4, lettere a) e c).
6. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticità, è versata, secondo modalità definite dal Consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta.
7. E' prevista la facoltà del lavoratore associato di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla clausola contrattuale.
8. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo Statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di Amministrazione.
9. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati, le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e per assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
10. Le Amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entità delle trattenute a suo carico.
11. Ai fini dello svolgimento delle attività e degli adempimenti a carico dell'Inpdap in materia di previdenza

complementare, le modalità di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi), sono definite dagli organi del Fondo, d'intesa con l'Istituto previdenziale.

Art. 12 - Ulteriori risorse destinate al fondo

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies del DPCM 20-12-1999, modificato dal DPCM 2-03-2001 – testo coordinato, allo scopo di incentivare l'avvio del Fondo, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, nel rispetto del suddetto DPCM, per erogare una quota aggiuntiva del contributo delle amministrazioni statali. Nel limite della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operatività del Fondo, tale quota aggiuntiva sarà erogata per soli dodici mesi e stabilita nella misura dell'1%. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività del Fondo sarà invece attribuita, sempre per una durata di soli dodici mesi e nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota aggiuntiva dello 0,50%. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, nel rispetto del suddetto Decreto, sono attribuite una tantum.

2. All'onere di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi del DPCM di cui al comma 1.

Art. 13 - Adesione e permanenza nel Fondo

1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.

2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione delle voci di trattamento economico indicate come utili ai fini della contribuzione ai sensi dell'art. 11 permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6.

Art. 14 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti

L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso, si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello statuto.

3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a) trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
- b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
- c) riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto; la liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le modalità stabilite nello statuto;
- d) conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di aver maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione e del versamento della quota del trattamento di fine rapporto.

5. Le richieste di trasferimento ai sensi del comma 4 possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Le modalità relative alla facoltà di cui al comma 5 sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.

7. Lo Statuto del Fondo potrà valutare la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione del lavoratore cessato dal servizio.

Art. 15 - Prestazioni

Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.

3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato

almeno 15 anni di contribuzione al Fondo. La presente clausola trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il fondo di provenienza.

4. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.

5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.

6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.

7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.

8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ed ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.

9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.

10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.

11. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

14. Il fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11.

Art. 16 - Spese di avvio del Fondo

1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di prima attuazione, versa, per conto delle Amministrazioni interessate, all'atto della costituzione del fondo stesso, una quota di iscrizione di € 2,75 (due/75) "pro capite" riferita al numero dei dipendenti dei comparti.

2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e con le modalità definite dall'art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 17 - Spese per la gestione del fondo

1. All'atto dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione al fondo una tantum nella misura prevista dal Consiglio di amministrazione.

2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.

3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:

a) delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;

b) di una "quota associativa" ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;

c) degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;

d) delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;

e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.

4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo è determinata, di anno in anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicità.

Art. 18 - Norme transitorie e finali

1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro quattro mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.

2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione, e tra questi il Presidente. Le stesse parti, sempre pro-quota, indicano anche i componenti del primo Collegio dei Revisori Contabili. Ai sensi del DPCM del 2 maggio 2003, i componenti in rappresentanza delle amministrazioni del primo consiglio di amministrazione e del

primo collegio dei revisori contabili, sono designati con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima Assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.

4. Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo Consiglio di Amministrazione è composto da n. 18 (diciotto) membri, di cui n. 9 (nove) in rappresentanza delle amministrazioni e n. 9 (nove) in rappresentanza dei lavoratori.

5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 4, il primo Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 membri, di cui 2 in rappresentanza delle amministrazioni e 2 in rappresentanza dei lavoratori, e due supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo Collegio dei Revisori nomina, al proprio interno, il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Il primo Consiglio di Amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.

7. Spetta al primo Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea al raggiungimento della soglia di n. 10.000 (diecimila) adesioni al Fondo.

8. Il primo Consiglio di Amministrazione gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'articolo 16 del presente accordo, predispone la nota informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso è deputato a svolgere ogni altra attività prevista dallo Statuto.

9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle Amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane è disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nell'ottica di perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori aderenti al fondo, le parti concordano sulla opportunità che, al fine di sostenere le adesioni al fondo nei primi anni di gestione, la quota aggiuntiva di contribuzione per i primi due anni, di cui all'art. 12, trovi applicazione, con le stesse modalità, anche a favore dei dipendenti del comparto e area dirigenziale degli enti pubblici non economici, dell'ENAC e del CNEL.

07/11/2006

Verbale di stipula

In data 7 Novembre 2006, l'Agenzia del Demanio e le OO.SS. stipulanti, a conclusione del percorso di trattative avviato per il rinnovo del secondo Biennio economico del C.C.N.L. personale non dirigente Agenzia del Demanio Epe, hanno raggiunto l'accordo sui temi economici, nel rispetto dei principi contenuti nel Protocollo d'intesa Governo – Parti Sociali del 23.07.93, riportato in allegato.

In occasione del compimento del primo biennio di vigenza del C.C.N.L., le parti hanno altresì ritenuto di procedere ad un'analisi congiunta.

A conclusione degli approfondimenti svolti, le parti, valutando positivamente l'impianto generale del C.C.N.L. ed esprimendo un complessivo apprezzamento sulla validità dello stesso, hanno condiviso l'opportunità di apportare alcune modifiche tese a rendere i contenuti del contratto maggiormente rispondenti all'avvenuto consolidamento, nel corso del primo biennio, della struttura dell' Agenzia quale Ente Pubblico Economico.

Pertanto, a decorrere dal 1° Ottobre 2006, salvo diversa data espressamente prevista, gli articoli 1, 2, 6, 7, 15, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 35, 40, 41, 42, 47, 51, 56, 61, 70, 71, la tabella B, gli allegati 2, 3 e 4 sono integralmente modificati e sostituiti dagli allegati al presente accordo.

Sono altresì aggiunti l'art. 73, gli allegati 8, 9 e 10, come di seguito riportati. A decorrere dal 1° Ottobre 2006 sono abrogati gli articoli 5 e 49. Restano ferme e invariate tutte le parti non modificate dal presente accordo.

Agenzia del Demanio

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P.S.

U.I.L. P.A.

CONFSAL

Allegato 9

Le parti nel confermare l'art. 69 del C.C.N.L. (previdenza complementare) concordano di incontrarsi in tempo

utile al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione al personale anteriormente al 31 dicembre 2006.
Roma, 7/11/2006

02/08/2004

Art. 69 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le Parti si danno atto che la previdenza complementare può rappresentare uno strumento idoneo ad integrare le risorse economiche durante il periodo della pensione, contribuendo a sostenere il livello di vita acquisito dal lavoratore nel periodo attivo.

A tal fine, preso atto delle normative in essere e dello scenario in evoluzione in materia previdenziale, le Parti convengono di aderire ad un Fondo di previdenza complementare che dovrà essere identificato con successivo accordo sindacale.

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla retribuzione individuale di ciascun lavoratore.

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

a carico dell'Azienda: 1%;

a carico del lavoratore: 1%.

In sede di rinnovo del CCNL le Parti possono modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

L'Agenzia comunica al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR, se prevista dal regime regolatorio cui ogni singolo dipendente è collegato, pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.

Per i lavoratori di primo impiego, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR.
